



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ADEGUAMENTO ALLA D. LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017

CO.ME.TE VALDELSA A.P.S. -

Il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2026 in Poggibonsi (SI) si è riunita

l'Assemblea straordinaria dell'associazione denominata **CO.ME.TE VALDELSA A.P.S.**

Sono presenti personalmente o per delega n. 10 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci il presidente del consiglio direttivo sig.ra Federica Francini, la quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra Chiara Chinaglia con funzione di estensore del verbale assembleare.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la presenza totalitaria dei soci in presenza o in delega, dichiara l'Assemblea dell'associazione validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Revisione dello Statuto adeguamento alla riforma del Terzo Settore - D.LGS.

del 3 luglio 2017 - integrazioni e rettifiche richieste per iscrizione al RUNTS;

L'Assemblea, all'unanimità delibera:

a) di approvare il nuovo statuto dell'Associazione **CO.ME.TE VALDELSA A.P.S.** come allegato al presente verbale

La Presidente di assemblea, Sig.ra Federica Francini, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

La Segretaria

Federica Francini

Chiara Chinaglia





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CO.ME.TE VALDELSA A.P.S

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

" **CO.ME.TE VALDELSA A.P.S** " Ente del Terzo Settore da ora in avanti denominata "associazione"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "Aps" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede attualmente in Poggibonsi (SI)

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà

Federico Franchi
Amministratore

essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale
variazione del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città
d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità ed oggetto associativo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, ispirandosi ai
principi di solidarietà, di partecipazione, di giustizia sociale.

L'Associazione ha come finalità quello di supportare e garantire il benessere degli
individui e delle famiglie in situazione particolari della vita delle persone, cercando
di prevenire i conflitti e situazione di disagio psicologico con particolare momenti
della loro vita ed in modo particolare vuole intervenire nei casi di separazione,
divorzio, nell'affidamento dei figli e nei problemi familiari con implicazioni di tipo
giuridico, nonché nelle tematiche attinenti al conflitto in ambito istituzionale e
familiare. L'Associazione si propone di collaborare insieme agli operatori della
giustizia e della scuola per affrontare i problemi degli utenti, così da potenziare
reciprocamente le rispettive competenze.

Federico Franchi
Amministratore

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle
seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

interventi e prestazioni sanitarie;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129

del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del

22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di

Federico Franchini
Amministratore

carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'associazione, sia
direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti pubblici e
privati, potrà:

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o di
attività di mediazione familiare, mediazione dei conflitti in ambito familiare ed
istituzionale (scuola, comunità, enti e/o associazioni) come definiti dallo Statuto e
dalle deliberazioni dell' A.I.M.S. - Associazione Internazionale dei Mediatori
Sistemici;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o
attività dirette a favorire il dialogo e confronto sia tra genitori sulle questioni
inerenti il rapporto con i figli sia tra genitori e figli;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o
attività diretta alla prevenzione e al contrasto della violenza in ambito familiare
anche con strumenti di supporto indiretto quali la perizia d'ufficio o di parte, nei
casi di maltrattamento e di abuso sessuale, con particolare interesse a promuovere
la pratica della cosiddetta "perizia-intervento" per come essa è descritta nella
letteratura in materia;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o di
attività diretta alla promozione e sostegno dell'affido familiare anche con strumenti
di supporto indiretto quali la perizia d'ufficio o di parte, secondo l'ottica sistemico-

Federico Franchi
Anna Anna

relazionale, la revisione delle condizioni di affidamento, nelle vari sedi e gradi di giudizio;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di punti di incontro sul modello descritti dalla letteratura specializzata nei centri CO.ME.TE. al fine di favorire, regolare, guidare la ricostruzione del tessuto relazionale tra il/i genitore/i e il/i figlio/figli in situazione di affido familiare, anche a seguito di disposizioni del Tribunale dei Minori;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o di attività a supporto delle famiglie in difficoltà o in via di separazioni ovvero, ma a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la gestione di incontri individuali, di coppia, di gruppi di auto-aiuto o di gruppi tematici e di sostegno di genitori e/o figli di genitori a fronte della separazione coniugale o di divorzio, all'adozione o all'affido etero - familiare;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o di attività a supporto e/o di terapia familiare o individuale in tutte le condizioni di disagio descritta dalla letteratura ivi compresi i casi di maltrattamento (fisico, psichico, deprivazioni ecc) o di abuso sessuale intra ed extrafamiliare;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o di attività a supporto delle famiglie e/o delle coppie potenzialmente adottive durante il percorso di adozione ivi compresa la stesura di relazioni per le adozioni internazionali;

promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione, a livello internazionali e nazionali, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, corsi di specializzazione, forum, stages, premi e concorsi,

Federico Franchi
Amministratore

tavole rotonde, istituzione di biblioteche sui temi e finalità associative;

a) operare nel settore dell'editoria e della distribuzione editoriale attraverso la

pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni, ivi compresi anche

materiali video e informatici riguardanti le finalità associative;

b) promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed

aggiornamento di educatori, del personale docente ed in genere scolastico

ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito psicopedagogico;

c) promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti

e/o di attività volte alla promozione del benessere in ambito scolastico e più

in generale nella comunità educante;

d) promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti

e/o di attività di ricerca e studio, di informazione e divulgazione della

cultura e degli strumenti di prevenzione e/o di cura rispetto ai legami

familiari a rischio o danneggiati e per la creazione di una

genitorialità/familiarità più consapevole in tutte le aree del disagio descritte

in letteratura;

e) promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti

e/o di attività di ricerca e studio delle problematiche a cavallo tra la

psicologia sociale, clinica e giustizia, con particolare riferimento a quelle che

riguardano le relazioni familiari, tramite le ricerche, la creazioni di un

archivio specializzato e la collaborazioni con specialisti esterni, università ed

istituzioni pubbliche;

promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione e di ricerca

sull'evoluzione storico-giuridico e psico-sociale del sistema familiare, sulle patologie

delle dinamiche familiari, sulla devianza minorile, sull'emarginazione e le sue cause,

con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti; studi e

ricerche sono finalizzati a fornire all'individuo coinvolto nel contesto "psico-

giuridico" un'informazione completa e globale che, attraverso la competenza di

esperti qualificati nei vari settori, possa offrirgli la possibilità di ripristinare nuovi

equilibri;

promuovere, attivare, coordinare e gestire attività di formazione sui temi associativi

rivolta ai propri associati, al personale, anche volontario, di enti giuridici pubblici e

privati;

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in

quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale; a tal fine l'associazione

organizzate e continuative, anche mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali

ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti

Federico Franchi
Amministratore

aventi scopi analoghi o connessi ai propri, ivi compreso gli Istituti di Terapia

Familiari associati alla Società Italiana di Terapia Familiare.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere

economica purché accessorie, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei

limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. L'associazione potrà compiere

qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il

migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni, reti

nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non

prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si

riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello

scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche, anche minorenni purché

dietro consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, sia gli enti del terzo

settore e senza scopo di lucro, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio

Direttivo (che dovrà contenere:

Federico Ferrari
Amministratore

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice

fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente

Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi associativi

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o

altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera

sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,

a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha

proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non

accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva

convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi

previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di delega al Presidente ovvero ad un consigliere il rilascio della tessera

sottoscritta dal Presidente e/o dal consigliere delegato costituisce titolo di

Federico Franchi
Amministratore

ammissione.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori o promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione oltre che con la quota sociale anche mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. . L'associazione, in

Federica Francini
Amministratore

casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal

presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e

registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed i soci ultra quattordicenni possono

votare con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,

nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime

sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione

deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona

fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee

programmatiche emanate.

Art. 7 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 8 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da

inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da

comunicare adeguatamente all'associato La dichiarazione di recesso ha effetto con

lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli

associati.

Federica Franchi
Amministratore

Art. 9 – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche, attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;

svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta

l'ammissione. L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di

alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la

quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e

del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse

dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione

adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r.

dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea

dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta

una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Federico Fronzini
Chirurgo

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

da eventuali proventi derivanti da attività associative;

da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche

dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il

raggiungimento dei fini dell'associazione;

contributi di organismi internazionali;

entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

beni mobili ed immobili;

da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;

da eventuali contributi straordinari;

dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere

la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto e pertanto saranno portati a

nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il

raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea dei soci,

il Consiglio direttivo;

il Collegio dei revisori – se nominato - ;

il Presidente;

il Segretario;

Il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese

documentate.

Federico Franchi
Anna Cuylla

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se obbligo di legge,

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati secondo quanto previsto all'art. 9

del presente statuto;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio

nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Federico Francini
Amministratore

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente

dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli

Federico Franchi
Amministratore

associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

Federico Fronzani
Amministratore

presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o

video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il

segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non

superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero

dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il

Segretario.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, che

abbiano svolto per almeno due anni attività di volontariato nell'associazione.

ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle

cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Federico Fronzoni
Amministratore

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione, in mancanza sarà necessario andare ad elezioni suppletive.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite

Federico Frerani
Amministratore

dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;

redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;

vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che

delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

Federico Fraini
Amministratore

contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantito la

possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di

parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o

video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il

segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo

quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più

membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che

deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della

consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL TESORIERE

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Federico Fronini
Amministratore

Art. 21- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci

nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compente ogni sua attribuzione

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Art. 23 – Organo di Controllo e revisore legale

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

Federico Fracini
Amministratore

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal

primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il

Registro unico nazionale del terzo settore

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito

internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e

agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il

Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il

bilancio sociale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce di rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a

100.000 € annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel

proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi

titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai

dirigenti e associati.

Se ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad 1

milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio

sociale.

Dipendenti - Collaboratori e volontari

Federico Franchi
Amministratore

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente . Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e nei limiti previsti dall'art. 36 del codice del terzo settore

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori , dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci .

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Federica Francini
Chiraclyma

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme
previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in
contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la
legge italiana.

SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme
del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere
positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da
quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri

Federico Franchi
Amministratore

enti del Terzo settore

NORME FINALI

Art. 28 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in

quanto compatibile, dal Codice civile.

Federico Franchi
Anna Cefalù



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 27/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T2M, serie 3, numero 596

data di stipula: 30/01/2026

ident.vo telematico: T2M26L000596000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91022030521

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91022030521				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24